

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori SALVATO, MARINO, CO', MARCHETTI,
CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, ALBERTINI, BERGONZI,
CARCARINO e CAPONI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1997

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sul disastro della nave «Moby Prince»

ONOREVOLI SENATORI. — Le assoluzioni degli imputati dei due procedimenti penali istruiti per accertare le responsabilità della tragedia del *Moby Prince*, e con esse la probabile chiusura degli accertamenti giudiziari delle responsabilità di un disastro in cui persero la vita 140 persone, impongono una assunzione di impegno da parte del Parlamento. Se non tutto è stato provato e, soprattutto, se non tutto è stato tentato, il Parlamento può avvalersi delle sue prerogative al fine di accertare una verità certo un po' più complessa del destino cinico e baro!

Incerte rimangono, al termine dei procedimenti penali riguardanti il disastro navale e il tentativo di depistaggio denunciato dall'autore materiale di esso, la dinamica dell'incidente, le condizioni di sicurezza offerte dal traghetto su cui hanno trovato la morte le vittime dell'incidente, le modalità e i tempi con cui sono stati prestati i soccorsi (posto che la loro inefficacia è stata tragicamente accertata nella notte della tragedia), le stesse condizioni di sicurezza dell'intera area portuale livornese nella circostanza del disastro.

L'Autorità giudiziaria, si è detto, ha istruito due procedimenti penali, l'uno a ca-

rico delle persone ritenute responsabili dell'inefficacia dei soccorsi, l'altro a carico di coloro che tentarono, attraverso la manomissione del timone della *Moby Prince*, di sottrarre elementi di conoscenza utili all'accertamento delle responsabilità penali. Nessuno di tali procedimenti ha individuato specifiche responsabilità, addirittura negando che nella tragedia del 10 aprile del 1991 vi siano responsabilità specifiche addebitabili a chi che sia. È assai probabile quindi, soprattutto per quanto riguarda il primo e più rilevante procedimento che si è concluso con l'accoglimento delle richieste del Pubblico ministero, che gli accertamenti in sede giudiziaria abbiano concluso il loro corso. Restano però i punti interrogativi a cui si è fatto riferimento, ai quali si aggiungono i sospetti dei familiari delle vittime sugli interessi in gioco che possono aver influenzato l'*iter* processuale (si pensi alle responsabilità degli armatori - Navarma e SNAM - delle navi che sono entrate in collisione, ma anche alla cospicua concentrazione di navi militari presenti nella zona in

occasione del disastro). Non si esclude, peraltro, che le indagini non abbiano potuto avvalersi di tutti gli strumenti utili di conoscenza dei fatti, in ragione di ostacoli che possono essere stati frapposti da autorità militari nazionali o straniere. Di fronte a tutto questo, risponde ad un obbligo politico e morale del Parlamento contribuire a portare verità e giustizia su quanto accadde quella notte a Livorno.

Per questo, sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta di istituire una Commissione d'inchiesta monocamerale con l'obiettivo di accertare, entro un anno dalla sua costituzione, le cause della collisione del traghetto *Moby Prince* con la petroliera *AGIP Abruzzo* avvenuta il 10 aprile 1991 nel porto di Livorno, nonché le responsabilità dell'inefficacia dei soccorsi e della morte dei passeggeri e dell'equipaggio del *Moby Prince* e quelle eventuali relative a depistaggi o occultamenti di elementi utili allo svolgimento degli accertamenti giudiziari.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

*(Istituzione e competenze
della Commissione)*

1. È istituita, per la durata di un anno, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di:

a) accertare le cause della collisione del traghetto *Moby Prince* con la petroliera *AGIP Abruzzo*, avvenuta il 10 aprile 1991 nel porto di Livorno, nonché le responsabilità dell'inefficacia dei soccorsi e della morte dei passeggeri e dell'equipaggio della nave e quelle eventuali relative a depistaggi o occultamenti di elementi utili allo svolgimento degli accertamenti giudiziari;

b) riferire al Senato della Repubblica sulle conclusioni dell'inchiesta con una apposita relazione.

2. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venticinque senatori, scelti dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo presente nel Senato della Repubblica.

2. L'Ufficio di presidenza è eletto dalla Commissione nel suo seno.

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'Autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di ufficio, professionale e bancario, si applicano le norme in vigore.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione ed ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di consulenti e di esperti di sua scelta.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

